



# Responsabilità civile e penale degli Enti

*Fulvio Baldi, Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione*

Quando si parla di responsabilità, va premesso che la grande differenza tra dolo e colpa consiste nel fatto che solo nel dolo vi è la volontà dell'evento, mentre nella colpa vi è la volontà della condotta, ma non la volontà dell'evento. Il classico esempio è quello dell'incidente stradale. La condotta colposa porta alla responsabilità penale soltanto se l'evento, tenendo alternativamente la condotta lecita, è evitabile e prevedibile e se c'è un nesso di causalità tra la condotta e l'evento stesso. Ciò a differenza del dolo, dove è voluto l'evento, e a differenza del dolo preterintenzionale, dove invece è voluto un evento meno grave di quello che si è verificato. Ad esempio, voglio dare un pugno, col pugno io uccido la persona che ha subito il pugno, in realtà voglio soltanto dare un pugno e procurare una lesione. Dopo il pugno il soggetto che l'ha incassato muore, non voglio l'evento morte, voglio l'evento lesione, però poi alla fine si verifica un evento più grave di quello desiderato e questo è il dolo preterintenzionale.



Un'altra cosa da tenere presente come cornice generale è che i reati che si commettono nell'osservanza del decreto legislativo n. 81 del 1998 sono reati per lo più assimilabili alle lesioni. Le lesioni sono quelle condotte che provocano una malattia, anche l'ecchimosi è fondamentalmente una malattia, perché per malattia si intende qualsiasi alterazione patologica, anche localizzata, che determina una menomazione funzionale. Le lesioni possono essere di quattro tipi fondamentali: lieve, lievissima, grave o gravissima. È lievissima quando la guarigione si realizza in 20 giorni. Quindi da 0 a 20

giorni la lesione è lievissima. È lieve quando la lesione si guarisce dai 20 ai 40 giorni; è grave quando la malattia mette in pericolo la vita o determina un'incapacità superiore ai 40 giorni. L'indebolimento dell'organo si verifica quando l'organo è duplice, per esempio il rene o l'occhio, e un soggetto ne perde uno dei due. La lesione invece è gravissima quando la malattia è insanabile, quando si perde un senso, come ad esempio la perdita di tutti i due, l'amputazione di una gamba, l'amputazione di un braccio.

Questa differenza tra lesione lieve e gravissima ci interessa perché cambiano le pene, ma cambiano anche i regimi di procedibilità, perché per alcuni, per le lesioni meno importanti, si procede a querela. Per altre si procede praticamente d'ufficio, soprattutto quando si parla di lesioni gravi o gravissime commesse con l'inosservanza delle leggi sul lavoro.

Se il datore di lavoro non tutela adeguatamente il lavoratore e da questa mancanza di tutela viene fuori una lesione, se questa lesione è lieve o lievissima, il reato si persegue soltanto se il lavoratore esprime la volontà che il suo datore di lavoro venga punito. Negli altri casi si procede automaticamente e di ufficio, quindi, per quanto il lavoratore voglia non far punire il datore di lavoro, il datore di lavoro viene comunque processato indipendentemente dalla volontà del lavoratore. Pertanto la procedibilità sfugge completamente dalle mani del lavoratore e va tutta nelle mani della magistratura.

Ciò premesso, vorrei fornire un quadro di questo decreto legislativo n. 81 del 1998. Allora, il quadro che do è questo qui. Innanzitutto io partirei dall'articolo 15, perché l'articolo ci dice esattamente il datore di lavoro che cosa deve fare, a cosa deve stare attento per evitare sanzioni, cioè quali sono le cose fondamentali a cui deve stare attento: deve valutare i rischi, prima cosa, cioè capire come è fatto l'ambiente di lavoro e quali possono essere i rischi; programmare la prevenzione, eliminare i rischi, scegliere le attrezzature necessarie per eliminare i rischi, limitare al massimo i lavoratori esposti a rischio; limitare l'utilizzo di agenti chimici nei luoghi di lavoro; favorire i mezzi di protezione collettiva rispetto ai mezzi di protezione individuale; controllare sanitariamente i lavoratori, sottoponendoli a visita sanitaria, di continuo e con una certa frequenza; informare i lavoratori dei rischi; poi prevedere misure di pronto soccorso, ed evacuazione nel caso di pericolo e nel caso di incendio.

Su ognuna di queste attività ci sono delle norme specifiche. Ma nessuno ce la può fare da solo. E allora si va alla delega di funzioni. La delega di funzioni è stabilita dall'articolo 16, da un altro articolo fondamentale che bisogna tenere conto. L'articolo 16 ci dice come deve essere fatta questa delega; è un articolo importante, perché recepisce tutti i principi giurisprudenziali della Cassazione oggi cristallizzati in una norma. Innanzitutto la delega deve essere scritta, quindi deve risultare dato scritto. Poi il delegato deve essere professionalmente apprezzato. Poi bisogna precisare con chiarezza quali compiti vengono delegati, cioè l'elenco dei compiti delegati deve essere chiaro. Nella delega ci deve essere anche l'attribuzione dell'autonomia di spesa, sicché il delegato deve avere un suo budget e un'autonomia nella gestione di questo budget. Poi soprattutto la delega deve essere accettata dal delegato, cioè non può essere fatta automaticamente senza interpellare il delegato.

Ma la delega non esime il datore di lavoro dalla responsabilità perché il delegante deve comunque controllare che il delegato si muova, agisca nei limiti della delega e compia effettivamente gli atti che la delega gli richiede, cioè deve chiedere conto al delegato. E poi

ovviamente ci sono delle attività che non sono delegabili, lo dice l'articolo 17, il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi, la valutazione dei rischi spetta esclusivamente al datore di lavoro e la delega della valutazione dei rischi costituisce reato. Né vi può essere delega alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi. Quindi è chiaro, questi aspetti io vado piano, però cerco di cristallizzare un po' i concetti.

Altro articolo fondamentale è l'art. 55 perché esso detta le sanzioni.

Gli obblighi del datore di lavoro che, inadempiti, fanno scattare la sanzione penale sono questi qui. Innanzitutto la nomina di un medico competente per effettuazione della sorveglianza sanitaria.

Dal punto di vista civile bisogna stare attenti ad alcune norme che sono tutte nel codice civile, dall'art. 2043 all'art. 2059. Per l'art. 2043 c.c. qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno, cioè un danno civilistico che è ovviamente un danno di carattere materiale e che si traduce o in mancato guadagno o in una perdita di chance o in un danno emergente, quando c'è un decremento del patrimonio. Può trattarsi di un danno di tipo biologico, danno alla vita di relazione o di tipo morale (si pensi al furto di un quadro al quale si era affezionati).

L'articolo 2050 prevede che chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa per sua natura o per la natura di mezzi adoperati è tenuto a risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Qui torniamo ovviamente al discorso del decreto legislativo n. 81 del 1998, quando si esercita un'attività pericolosa, in generale pericolosa o pericolosa per quel tipo di attività che in quel determinato settore, in quel determinato periodo viene svolta e quando da tale attività pericolosa derivano dei danni. Questi danni vanno risarciti, sempre che il soggetto non riesca a provare di aver adottato tutte le misure idonee, quindi i modelli organizzativi riguardo alla prevenzione ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 1998.

Chiunque, inoltre, è responsabile del danno delle cose che ha in custodia. Si esime la responsabilità del danno, dice l'art. 2051 c.c., se ricorre il caso fortuito.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Per l'art. 2055 c.c., quando il fatto è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento e chi risarcisce, essendo tutti tenuti, ha un diritto di regresso nei confronti delle persone corresponsabili. Su come si valutano e quantificano i risarcimenti si applicano gli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile ai fini della quantificazione del danno. L'art. 1223 stabilisce che il risarcimento per inadempimento o ritardo deve comprendere il mancato guadagno e la perdita subita dal creditore se ne sono conseguenza immediata e diretta e quindi è richiesto un nesso di causalità. Se il giudice non riesce a calcolare il danno o l'ammontare preciso di questo non è stato provato, si può arrivare ad una limitazione di carattere equitativo. In ogni caso e comunque il risarcimento è diminuito proporzionalmente quando c'è anche una colpa del soggetto o una responsabilità del soggetto che ne è stato vittima o quando il soggetto che ne è stato vittima avrebbe potuto impedire con l'ordinaria diligenza di ricevere ovviamente un danno.

Il datore di lavoro risponde per una colpa in eligendo e per una colpa in vigilando. Risponde se ha scelto male e risponde se non ha vigilato. E risponde soltanto quando però era evidente che si doveva accorgere con una normale osservanza delle norme e delle regole di prudenza che quell'evento sarebbe stato previsto, era prevedibile oppure poteva essere ovviamente evitato. In una mensa scolastica, per esempio, il gestore non è tenuto a fare un'indagine tecnica sui cibi. Se arrivano le mozzarelle con una sproporzione di latte vaccino o conservate non nella maniera più ortodossa a una certa temperatura, il controllo del gestore deve limitarsi alla verifica dell'integrità della confezione e della data di scadenza.

Se c'è un incidente ad un alunno è chiaro che risponde l'insegnante e quindi risponde anche l'ente scuola per l'insegnante, perché l'insegnante agiva nell'interesse della scuola. Ma se il gesto del ragazzo offensore è un gesto esorbitante dalle normali regole di prevedibilità allora chiaramente là non c'è un problema di omessa vigilanza in concreto. Se il gesto proviene da un ragazzo problematico, è chiaro che l'obbligo di vigilanza è molto più alto. È evidente che è un problema che si gioca molto sull'elemento soggettivo. L'elemento soggettivo è quello della colpa. La colpa, abbiamo detto, è negligenza, imprudenza ed imperizia, però è anche vagliata alla luce dell'evitabilità e della prevedibilità. La colpa è una cosa che si valuta in concreto e si valuta processo per processo. Circa l'uscita anticipata, la relativa autorizzazione si può fare anche una sola volta per tutto l'anno. Fino al cancello di uscita la dirigenza della scuola è tenuta alla vigilanza. Ma bisogna pretendere che il genitore che va a prelevare il figlio si faccia vivo in guardiola quando preleva il figlio, e minorenne.

